

BEST EXECUTION PKB PRIVATE BANK SA

1. SCOPO	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3. ESECUZIONE DEGLI ORDINI: CONSEGUIMENTO DEL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE	2
4. SEDI D'ESECUZIONE	3
5. NON APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI "BEST EXECUTION"	4
6. GESTIONE E INOLTRO DEGLI ORDINI	4
7. RAGGRUPPAMENTO DI ORDINI	4
8. TRANSAZIONI A PREZZO FISSO	4
9. VERIFICA E OBBLIGO DI INFORMAZIONE	5

1. SCOPO

In conformità con l'obbligo di garantire l'esecuzione alle migliori condizioni ai sensi della Legge sui servizi finanziari ("LSerFi"), PKB Private Bank SA ("PKB" o "la Banca") adotta tutte le misure necessarie a conseguire i migliori risultati possibili per i propri clienti nell'esecuzione dei loro ordini (principio della "Best Execution").

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

I principi delle best execution devono essere applicati quando PKB:

- esegue ordini per conto dei clienti, oppure
- fornisce servizi di advisory e/o gestione di portafogli, per la clientela classificata come professionale o privata ai sensi della LSerFi.

I principi per l'esecuzione degli ordini non sono quindi applicabili se i clienti:

- sono classificati come clienti istituzionali ai sensi della LSerFi, oppure
- non possono affidarsi legittimamente a PKB per ricevere la best execution (vedi paragrafo 5), oppure
- forniscono istruzioni specifiche (p.es. strumenti finanziari ad hoc) dove gli obblighi relativi alla best execution non trovano applicazione.

3. ESECUZIONE DEGLI ORDINI: CONSEGUIMENTO DEL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE

Fatte salve istruzioni specifiche del cliente, PKB adotta tutte le misure atte a conseguire il migliore risultato possibile per il cliente, tenendo conto dei criteri e dei fattori illustrati di seguito:

- **Prezzo:** prezzo dell'eseguito relativo allo strumento finanziario;
- **Costo:** include i costi diretti dell'esecuzione dell'ordine e i costi indiretti come ad esempio commissioni richieste dalla sede di esecuzione, commissioni di clearing e settlement; sono inclusi anche i costi interni espliciti (commissioni della banca secondo il tariffario in vigore)
- **Velocità:** tempo necessario per eseguire una transazione per il cliente;
- **Probabilità di esecuzione e regolamento dell'ordine:** probabilità che la banca sarà in grado di completare una transazione del cliente e che venga regolata senza ritardi. Nel caso di mercati illiquidi, la probabilità di esecuzione può divenire il fattore principale;
- **Volume:** volume della transazione eseguita per un cliente, tenendo conto di come ciò possa influire sul prezzo di esecuzione;
- **Tipo di transazione o qualsiasi altro corrispettivo rilevante per l'esecuzione della transazione:** particolari caratteristiche di una transazione del cliente possono influenzare il modo in cui si ottiene la migliore esecuzione.

Alcuni dei summenzionati fattori possono essere considerati più importanti di altri. La loro importanza relativa può variare, tenendo conto dei seguenti criteri:

- **Caratteristiche di un ordine** come dimensione o tipo di ordine (ad es. ordine limite);
- **Proprietà dello strumento finanziario** soggetto alla transazione (ad es. asset class dello strumento);
- **Caratteristiche della piattaforma di negoziazione** dove l'ordine può essere eseguito;
- **Luogo di esecuzione** dove un ordine può essere efficacemente piazzato a dipendenza delle condizioni di mercato al momento della ricezione dell'ordine.

Nella valutazione dei fattori di esecuzione, generalmente viene data maggiore considerazione al prezzo di esecuzione ed ai costi di esecuzione dell'ordine rispetto agli altri fattori. In determinate situazioni può essere opportuno considerare altri fattori al fine di completare l'ordine richiesto dal cliente. Ad esempio, nel caso di mercati illiquidi, i fattori come la probabilità o la velocità di esecuzione possono essere maggiormente considerati rispetto al prezzo di esecuzione o ai costi associati all'esecuzione dell'ordine. In caso di guasti del sistema o di altri eventi, al di fuori della sfera di influenza della Banca, che rendono impossibile l'applicazione in maniera ragionevole dei principi di esecuzione, la Banca cercherà di eseguire gli ordini alle migliori condizioni possibili nelle circostanze date.

4. SEDI D'ESECUZIONE

PKB monitora regolarmente le sedi di esecuzione per identificare quelle che permettono di ottenere costantemente il miglior risultato possibile nell'esecuzione dell'ordine. Le piattaforme di esecuzione elencate vengono utilizzate per i singoli strumenti finanziari e le singole transazioni. L'elenco non ha carattere esaustivo, ma comprende le principali piattaforme di esecuzione utilizzate dalla Banca. Se necessario, possono essere forniti maggiori dettagli sulle rispettive piattaforme di esecuzione.

Strumento finanziario		Sede di esecuzione
Azioni, fondi d'investimento ETF o titoli assimilati	quotati in Svizzera	Tramite Broker via SIX Swiss Exchange, OTC
	quotati all'estero	Tramite Broker su diverse piattaforme di negoziazione, OTC, MTF
	Non quotati	OTC
Titoli fruttiferi	Obbligazioni in CHF ed eurobond	Tramite Broker via SIX Swiss Exchange, tramite broker su diverse piattaforme di negoziazione, OTC
Derivati negoziati in borsa	TOFF, ETD	Tramite Broker su diverse piattaforme di negoziazione
Prodotti strutturati	quotati in Svizzera	Tramite Broker via SIX Structured Products, OTC
	quotati all'estero	Tramite Broker su diverse piattaforme di negoziazione, OTC
	non quotati	Tramite Broker, OTC
Derivati OTC	Derivati FX e derivati sui tassi di interesse	OTC
Divise, metalli preziosi		OTC
Fondi d'investimento sulla base del NAV (Net Asset Value)		Tramite Broker

5. NON APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI “BEST EXECUTION”

Nei seguenti casi la Banca non è vincolata al rispetto dei principi di Best Execution:

- transazioni con clienti istituzionali ai sensi della LSerFi;
- transazioni effettuate sul mercato primario;
- transazioni OTC a prezzo fisso;
- in presenza di istruzioni specifiche del cliente in quanto, nel rispetto delle regole di condotta sul mercato, le istruzioni del cliente hanno la priorità rispetto ai principi di esecuzione;
- transazioni piazzate/eseguite presso un broker sulla base di una convenzione di negoziazione “Trading Authority” esistente tra la Banca e il cliente;
- transazioni piazzate/eseguite presso un broker al di fuori delle ore di presenza della Banca o di funzionamento dei sistemi della Banca.

6. GESTIONE E INOLTRO DEGLI ORDINI

La gestione dell'ordine di un cliente su uno strumento finanziario quotato e negoziato in borsa (azioni, titoli fruttiferi, derivati, prodotti strutturati) viene effettuata su una piattaforma di esecuzione generalmente riconosciuta e adeguata che permetta di garantire un'esecuzione dell'ordine corretta ed entro il termine previsto. A tale scopo, la banca negozia lo strumento direttamente (partecipazione diretta alla piattaforma di negoziazione) oppure inoltra l'ordine a un broker se non opera sulla piattaforma di negoziazione in questione. Per gli strumenti finanziari negoziati fuori borsa, non quotati o OTC, viene inviata una richiesta di prezzo, se possibile a più controparti della Banca. Nel caso di strumenti finanziari meno liquidi o in base alla ponderazione dei fattori di esecuzione è anche possibile chiedere a una sola controparte. Ugualmente possibili sono il piazzamento e l'esecuzione tramite un OTF o un broker. Per i prodotti strutturati non quotati, la Banca, ove possibile, contatta l'emittente dello strumento finanziario. In base alla ponderazione dei fattori di esecuzione, la Banca si riserva tuttavia il diritto di gestire l'ordine del cliente mediante l'inoltro a un broker. I fondi d'investimento classici, negoziati sulla base del NAV (Net Asset Value), vengono piazzati/eseguiti inoltrando l'ordine a un broker. La Banca verifica periodicamente la lista dei broker con cui collabora e la qualità dell'esecuzione, al fine di garantire che i broker adottino misure adeguate a ottenere la migliore esecuzione possibile (“Best Execution”). In caso di inoltro dell'ordine, l'obbligo di garantire la “Best Execution” viene trasferito al broker in questione.

7. RAGGRUPPAMENTO DI ORDINI

In generale, vale il principio della parità di trattamento di tutti gli ordini dei clienti e della loro elaborazione secondo l'ordine di arrivo. In singoli casi, nell'interesse dei clienti e dei patrimoni amministrati, la Banca ha la facoltà di raggruppare gli ordini di acquisto e di vendita piazzandoli/ eseguendoli in seguito come ordine aggregato. Gli ordini vengono raggruppati solo se si può lecitamente supporre che ciò non comporti alcuno svantaggio per i rispettivi clienti e patrimoni. Dopo l'esecuzione, la ripartizione dell'ordine aggregato tra i singoli clienti e patrimoni viene effettuata pro rata. Possono verificarsi eccezioni in caso di esecuzione parziale di ordini aggregati nella misura in cui, per la ripartizione della quantità parziale eseguita, sia necessario rispettare tagli minimi. In tali casi la Banca agisce nell'interesse di tutti i clienti e i patrimoni coinvolti.

8. TRANSAZIONI A PREZZO FISSO

Gli ordini concernenti le categorie di investimento divise (incluse le operazioni a termine su divise e le opzioni su divise) e metalli preziosi non vengono eseguiti su una piattaforma di negoziazione bensì bilateralmente, cioè “Over the Counter” (OTC), tra il cliente e la Banca come transazione a prezzo fisso. Ciò significa che il cliente e la Banca stipulano un contratto di compravendita a un prezzo determinato o determinabile oppure un contratto derivato a condizioni concordate. In tal modo vengono meno la determinazione e la prioritizzazione dei fattori di esecuzione, nonché la scelta della piattaforma di esecuzione.

Se il cliente e la Banca stipulano un contratto, il prezzo si intende comprensivo di tutto (“all-in-price”). Ciò significa che il prezzo tiene in considerazione la moneta, le dimensioni dell’ordine e le condizioni di mercato (in particolare la liquidità e la volatilità). I prezzi comprendono un margine commerciale, che può variare in base alle caratteristiche del cliente e dello strumento finanziario, il quale copre tutti i costi e le spese correlati alla transazione. La Banca funge da controparte del cliente. La Banca può effettuare, a propria discrezione, un’eventuale operazione di copertura a proprio nome, non necessariamente contemporanea.

9. VERIFICA E OBBLIGO DI INFORMAZIONE

La Banca verifica almeno una volta all’anno, i principi di esecuzione definiti e la scelta delle piattaforme di esecuzione e dei broker che ne risulta, apportando le eventuali modifiche necessarie. Inoltre, la Banca verifica e adegua i rispettivi fattori definiti per una determinata piattaforma di esecuzione, qualora vi siano indizi che facciano pensare che tali fattori non siano più validi/applicabili. Il cliente autorizza la Banca a effettuare unilateralmente modifiche in tal senso.